

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre la riunione della presente causa con la causa T-131/16 tenendo conto della connessione tra le stesse, ai fini del procedimento orale e della sentenza;
- ammettere e accogliere le richieste di annullamento formulate con il presente ricorso;
- annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata <sup>(1)</sup>;
- in alternativa, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui non prevede disposizioni transitorie;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell'individuazione degli atti giuridici che costituiscono il presunto aiuto di Stato e un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 <sup>(2)</sup>.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di fatto nella descrizione del sistema di riferimento, un errore manifesto di valutazione nell'analisi di quest'ultimo ed un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 2015/1589.
3. Terzo motivo, vertente su un errore nella valutazione di un vantaggio economico e un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 2015/1589.
4. Quarto motivo, vertente su un errore nella valutazione della selettività necessaria per caratterizzare il regime controverso come aiuto di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 2015/1589, nonché un errore di valutazione nell'analisi dei meccanismi del regime controverso.
5. Quinto motivo, vertente su un errore di valutazione nell'analisi della giustificazione delle condizioni per l'applicazione del regime controverso.
6. Sesto motivo, vertente su un errore di valutazione nel valutare il presunto vantaggio derivante dal regime controverso e su una mancanza di precisione nell'analisi del regime controverso.
7. Settimo motivo, vertente su una violazione delle legittime aspettative del contribuente e della certezza del diritto.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato concernente l'esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuata dal Belgio.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).

---

### Ricorso proposto il 22 agosto 2016 — X-cen-tek/EUIPO (Rappresentazione di un triangolo)

(Causa T-470/16)

(2016/C 383/28)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Germania) (rappresentante: H. Hillers, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso:* Marchio figurativo dell'Unione (Rappresentazione di un triangolo) — Domanda di registrazione n. 14 167 654

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 giugno 2016 nel procedimento R 2565/2015-4

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

## **Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Marsh/EUIPO (LegalPro)**

**(Causa T-472/16)**

(2016/C 383/29)

*Lingua processuale: il tedesco*

### **Parti**

*Ricorrente:* Marsh GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «LegalPro» — Domanda di registrazione n. 13 954 177

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 giugno 2016 nel procedimento R 146/2016-4

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009;
  - Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.
-